

## TRIBUNALE DI BELLUNO

N. 46/2020 R.G.E.

Notificazione per pubblici proclami – Avviso ai comproprietari ex artt. 599 c.p.c. e 180 disp. Att. c.p.c.

- Premesso che **Comunione Sporting Hotel Villa Blu**, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Trivoli, sottoponeva a pignoramento immobiliare i seguenti beni di proprietà del sig. Sampietro Abele per la quota di 1,02659/1000 – multiproprietà del complesso alberghiero denominato “Sporting Hotel Villa Blu” – siti in Cortina d’Ampezzo (BL) e così descritti nel Libro Tavolare d’Ampezzo: P.T. 5090, Sez. II, Comune Catastale e mandamento Cortina d’Ampezzo, foglio 58, in Località Verocai, p.ed. 977, p.f. 6514, p.f. 6512/1, p.f. 6512/2, p.f. 6516/4, p.f. 6513/2 e, in Località Guargnè, p.f. 6518/1, p.f. 6518/3;
- con istanza del 12/10/2020 veniva chiesta la vendita dei beni pignorati;
- con ordinanza del 10/05/2021 il Giudice dell’Esecuzione fissava per la comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. l’udienza del giorno 19/10/2021 ore 10:00, anche ai fini di cui all’art. 600 c.p.c.;
- dalla documentazione catastale acquisita risulta che i beni oggetto di pignoramento (multiproprietà alberghiera) sono intestati a 457 soggetti.

La Comunione S.H. Villa Blu, come sopra rappresentata e difesa,

avvisa con le modalità di notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., giusto decreto di autorizzazione emesso il 30.08.2021 dal Tribunale di Belluno, tutti i comproprietari dei beni pignorati e/o del complesso alberghiero denominato “Sporting Hotel Villa Blu”, sito di Cortina d’Ampezzo (BL), Località Verocai 73:

- che pende avanti l’intestato Tribunale, procedura esecutiva immobiliare n. 46/2020 R.G.E. avente ad oggetto le suindicate quote dell’immobile sopra descritto;
- che è fatto loro divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte del bene comune senza ordine del giudice;
- che sono invitati a comparire avanti al Giudice dell’esecuzione, dott. Francesco Montalto, del Tribunale di Belluno all’udienza del 19 ottobre 2021 ore 10:00 per sentire dare i provvedimenti indicati negli artt. 569 e 600 c.p.c.;
- che è loro facoltà acquistare la quota del debitore esecutato;
- che nel caso non intendessero acquistare tale quota, se il bene non è comodamente divisibile, potrà procedersi alla vendita dell’intero bene, ai sensi dell’art. 600 c.p.c. compresa la loro quota, anche se non debitori, con diritto a percepire una proporzionale parte del prezzo all’esito della vendita.

Al fine di scongiurare tale eventualità occorre che al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 600 c.p.c. sia data prova della possibilità di liquidare la quota al valore di mercato: tale eventualità ricorre quando il comproprietario non esecutato interessato all’acquisto della sola quota dichiara a verbale la propria intenzione e ne assevera la serietà mediante deposito di una cauzione pari al 10% del valore di stima di perizia della quota versata con assegno circolare intestato alla procedura. Non verranno concessi rinvii allo scopo di formalizzare l’offerta.

Milano, 1 settembre 2021

Avv. Emilio Trivoli